

D E T E R M I N A :

1. Il Calmiere pubblicato dal Municipio di Venezia coll'Avviso 20 corrente N. 5314-1504 per le farine e pel pane, rimane inalterabile per Venezia e per le sue adiacenze militari.

2. Oltre le farine ed il pane restano intanto assoggettati a Calmiere i generi indicati appiedi del presente Avviso.

3. Chiunque contravvenisse alle prescrizioni del Calmiere o col pretendere prezzi ad esso superiori, o col non tenere esposto alla pubblica vista il Cartello del prezzo sui generi che detiene in Negozio, sarà punito dalle Autorità locali, secondo le circostanze, o con multe, o colla confisca del genere, o colla chiusura del Negozio.

4. I negozianti all'ingrosso, i detentori o depositarj dei generi soggetti al Calmiere senza distinzione di proprietà, dovranno venderli ai *Venditori al minuto* a prezzi inferiori al medesimo in modo che, restando a questi ultimi l'ordinario compenso, possa da essi venire il Calmiere osservato.

5. Resta fermo l'obbligo a tutti i negozianti, depositarj, detentori per conto proprio o d'altrui, bottegai, venditori dei combustibili e commestibili indicati nell'Avviso 6 Luglio 1848 N. 240 di notificarli regolarmente e con tutta esattezza al 15 ed al 30 di ogni mese. Le notifiche vengono prodotte quanto a Venezia presso gli Uffizj dell'Ordine pubblico del rispettivo Sestiere, e quanto agli altri Comuni presso le loro Rappresentanze Comunali, ove pure si rilasciano gratis le apposite stampiglie.

6. La contravvenzione al prescritto dei due precedenti articoli, e specialmente l'occultazione per qualunque titolo, e sotto qualunque pretesto di commestibili o combustibili verrà irremissibilmente punita dalla Commissione Annonaria colla confisca del genere e con altre pene proporzionate alle circostanze.

7. Le Autorità Comunali, le Commissioni Municipali di Circondario e gli Uffizj dell'Ordine pubblico sorveglieranno all'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Avviso, adoperandosi alacremenente onde scoprire e denunciare le contravvenzioni.

L'importantissimo scopo a cui sono dirette queste disposizioni, se assicura da un lato la Commissione della cooperazione di tutte le Autorità in modo che nessuna contravvenzione sarà per rimanere celata, e la obbliga in pari tempo a dichiarare che userà del massimo rigore verso i contravventori, le dà poi dall'altro canto motivo a sperare che non sarà in necessità di farlo; mentre ritiene che nessuno, specialmente nelle attuali circostanze, vorrà mancare ai doveri di buon cittadino.

Generi soggetti al Calmiere oltre alle farine ed al pane.

FORMAGGIO Lodigiano mag. ^o strav. alla libb. gr. lire corr.	2:76	all'onc. cent.	23
detto detto Quartarolo stravecch. idem	2:52	idem	24
detto Pegorino stravecchio . . . idem	4:92	idem	46
detto detto vecchio idem	4:68	idem	44
detto Svizzero vecchio idem	4:92	idem	46
detto detto stagione idem	4:56	idem	45